

TI_GERICHTE 12.2004.184 vom 20. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.184

FR: TI_GERICHTE 12.2004.184 du 20 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2004.184 del 20 ottobre 2005

Regeste

responsabilità dell'ente pubblico - perenzione delle pretese - decorrenza

Erwägungen

E. 8

L'art. 61 CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle disposizioni degli art. 41 seg. CO sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato legislativamente la responsabilità dell'ente pubblico per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle pubbliche funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp). La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri sviluppati in applicazione dell'art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell'azione di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid. 3 c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo che lo provoca deve essere concluso. Finché l'evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell'intero danno e il termine di perenzione non comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). L'inizio del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435).

E. 9

Il Pretore ha dapprima rilevato come il danno di cui è chiesto il risarcimento sia stato quantificato sulla base degli incassi 1997/1998/1999 per E_____ rispettivamente 1998/1999 per A_____, ad esclusione quindi degli incassi del 2000. Ha di seguito considerato che il 23 novembre 2000 E_____ era in possesso dei conti degli anni

1997-1999 e A_____ di quelli degli anni 1998-1999, sicché a quel momento entrambe le società erano in grado di calcolare il danno poi fatto valere in petizione. Il primo giudice ha considerato in tal senso sufficiente che i dati fossero noti alla G_____ - società che, unitamente alla P_____, si occupava della contabilità delle attrici - poiché, essendo essa loro mandataria, la conoscenza del danno da parte sua era imputabile anche al mandante. Di conseguenza ha ritenuto che la notifica del danno del 23 gennaio 2002 era tardiva perché inviata oltre un anno dopo l'avvenuta conoscenza degli elementi di calcolo del danno. L'appellante censura la sentenza del Pretore, sostenendo di aver avuto a disposizione elementi sufficienti per effettuare la stima dei danni solo dopo aver ricevuto il plico contabile dalla G_____, quindi solo all'inizio dell'anno 2001, dopo che la tassazione era stata discussa con l'autorità fiscale e quindi determinato l'imponibile. Va anzitutto rilevato che l'appellante non contesta l'accertamento del Pretore che le società cedenti erano a conoscenza dei rispettivi conti societari già nel mese di novembre 2000. Ciò risulta peraltro dagli incarti fiscali in atti, dai quali si evince che i conti societari della E_____ relativi agli anni 1997 sono datati 20.4.1999 e quelli del 1998 e 1999 recano la data 27.10.1999 rispettivamente 23.11.2000. I conti della A_____ per il 1998 e 1999 sono invece datati 9.11.1999 e 16.11.2000. I predetti conti societari, firmati in calce dai responsabili della società erano quindi noti alle cedenti al più tardi il 23 novembre 2000, data alla quale esse avevano di conseguenza tutti i dati necessari per calcolare il preteso danno derivante dalle contestate decisioni dell'ente pubblico. Il fatto che l'imponibile fiscale sia stato definito successivamente non permette una diversa conclusione. Considerato come la quantificazione del danno sia stata fatta raffrontando le sole entrate delle due società negli anni 98-99 (A_____) e 97-99 (E_____), non è dato a comprendere, né l'appellante lo spiega, quale influsso possa avere l'imponibile fiscale sulle entrate, calcolate al lordo, e quindi sul danno. Di conseguenza la notifica del danno, fatta con comunicazione 23 gennaio 2002 è tardiva perché intervenuta quando il termine annuale dell'art. 25 Lresp già era integralmente trascorso. Ciò premesso, il fatto che la AP 1 possa aver ricevuto la documentazione dalla G_____ solo all'inizio del 2001 non appare rilevante. L'appellante omette infatti di considerare come il termine annuale dell'art. 25 Lresp ha iniziato a decorrere con la conoscenza del danno da parte del danneggiato e che, trattandosi di termine di perenzione, lo stesso non può essere sospeso né prorogato, con la conseguenza che neppure la cessione della pretesa risarcitoria è suscettibile di modificarne il decorso.

E. 10

L'appello essendo infondato nel merito, può rimanere aperta la questione della sua ricevibilità. Di transenna si osserva comunque che le domande di giudizio formulate dall'appellante non avrebbero potuto essere accolte perché il Pretore si è limitato ad istruire l'eccezione di perenzione e la decisione ha definito unicamente tale aspetto della vertenza, senza neppure entrare nel merito delle rivendicazioni dell'attrice. Di conseguenza le domande formulate in questa sede non appaiono proponibili nella misura in cui è chiesto che, in accoglimento della petizione, il convenuto sia condannato a versare la somma richiesta. Neppure è necessario approfondire la questione della validità delle cessioni doc. B e C, che pure si presta a qualche riflessione. In effetti, la forma scritta, presupposto per la sua validità (art. 165 CO), deve estendersi a tutti gli elementi essenziali della dichiarazione, con l'indicazione del debitor cessus, dell'ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF 57 II 539). Nel caso concreto, a prescindere dall'omessa indicazione del debitor cessus, manca qualsiasi indicazione circa l'ammontare del credito ceduto,

specificato unicamente quale “...danno economico subito a dipendenza della decisione municipale 21 aprile 2000...”, senza alcuna precisazione circa il modo di procedere per quantificare il danno. Ne discende che l’appello dev’essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, pronuncia: 1. L'appello 19 ottobre 2004 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 4'950.- b) spese fr. 50.- totale fr. 5'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.